

n. 2390 / 2020 R.G. Vol.-Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente – dott. Fabio Florini – quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, promosso con ricorso ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012, depositato in data 03.06.2020 nell'interesse di:

SIMONETTI JURI (, c.f. SMN JRU 78S04
A944F -), rappresentato
e difeso dall'Avv. Stefano Falcini del Foro di Pistoia, c.f. FLC SFN 72A08
G713N, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Quarrata (PT),
via Montalbano n. 10;

Nel procedimento di cui al **n. 2390 / 2020 R.G. Vol.**, letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – dott.ssa Cristina CASELLA – nominato in data 31.10.2019 dall'OCC istituito presso il locale Ordine dei Commercialisti, viene pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio *ex* art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata della relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla suddetta Procedura:



A) CHE il sig. SIMONETTI JURI è persona fisica attualmente estranea ad un'attività di impresa suscettibile di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla stessa Legge 3 / 2012: emerge difatti che il debitore ricorrente, ancorché lavoratore autonomo/artigiano dal 2010 al 2013 – con attività svolta sotto la forma giuridica della ditta individuale “SIM. INFISSI di JURI SIMONETTI” (costituita, come da Visura Camerale della stessa, in data 11.01.2010 e cessata il 31.12.2013, nonché cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 17.03.2014) – risulta attualmente lavoratore dipendente

B) CHE l'odierno ricorrente – che non ha mai contratto matrimonio e non ha mai avuto figli – vive attualmente da solo in Monzuno (BO),
, in un'abitazione di cui è pieno proprietario; in tale
situazione complessiva –



C) CHE l'indebitamento complessivo del SIMONETTI – all'epoca della relazione O.C.C. – risulta accertato come segue: Eu*228.507,60* oltre i costi in prededuzione –



D) CHE l'attivo destinato alla Liquidazione risulta così formato :

***a) dalla piena proprietà di abitazione di tipo economico sita in Vado di Monzuno (BO),**

***b) dalla proprietà per la quota di 1/3 di abitazione di tipo economico, con annessi ed accessori, sita in Castiglione dei Pepoli (BO),**

***c) dalle “eccedenze” del reddito da lavoro dipendente percepito dal ricorrente rispetto alla somma “in detrazione”, considerata indisponibile perché necessaria alle esigenze di vita del richiedente stesso, come indicato in precedenza:**



la quota di reddito che
ragionevolmente potrà mensilmente essere messa a disposizione dal
SIMONETTI è quantificata quindi in ca. Euro *300,00* mensili

per un orizzonte temporale di 48 mensilità, oltre a quanto
percepito dallo stesso a titolo di “tredicesima mensilità” da destinarsi
integralmente – per il periodo temporale di durata della presente Procedura – a
soddisfazione del ceto creditorio. Giova sicuramente precisare che, comunque,
l’indicata cifra di Euro *300,00* mensili è da ritenersi del tutto indicativa
e non necessariamente vincolante, dovendo il Simonetti – in ogni caso –
destinare mensilmente alla presente Procedura quanto dallo stesso percepito a
titolo di reddito da lavoro dipendente, eccedente la quota dello stesso ritenuta
indisponibile,

**d)* alla data del 31.03.2019, il sig. SIMONETTI risultava titolare di un
conto corrente aperto presso Banco Bpm B.S. Geminiano e S. Prospero n.
; alla medesima data, il
ricorrente risultava titolare altresì di una carta prepagata Unicredit “Carta
Genius” relativa a

; Considerato che tali somme, comunque di importi tali da non
modificare in maniera rilevante il grado di soddisfazione delle pretese



creditorie, rappresentano le giacenze variabili mensili che vengono utilizzate dal SIMONETTI per le proprie spese di sostentamento, lo scrivente Giudice ritiene ragionevole **escluderle dalla massa attiva della Procedura destinata alla soddisfazione delle pretese creditorie;**

**e)* il sig. SIMONETTI JURI risulta poi attualmente proprietario di un veicolo FIAT PUNTO

: essendo tale bene mobile registrato strumentale alle esigenze lavorative del ricorrente, si dà atto che – conformemente a quanto prospettato dal ricorrente – si ritiene ragionevole lasciare il veicolo nella disponibilità fisica del debitore, poiché **il corrispondente valore commerciale di cui alla stima () verrà messo a disposizione della presente Procedura, dal padre del debitore;**

E) CHE il soggetto in esame si trova dunque in situazione di sovraindebitamento, mentre non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, ed inoltre neppure ha fatto ricorso “utile” – nei 5 anni precedenti – a tali tipologie di procedimenti;

F) CHE il SIMONETTI non ha subito – per cause a lui imputabili – alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/*bis* Lg. 3/2012;

G) CHE al suddetto ricorrente non sono altresì imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, mentre sempre in tale periodo non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti qualificabili come avvenuti in frode verso questi ultimi; invero, per ragioni di completezza espositiva, benché esuli dall'ultimo quinquennio – ancorché per pochi mesi dal presente Decreto – emerge dal ricorso, come poi avvallato anche dalle verifiche condotte dal Gestore O.C.C. nominato, che il SIMONETTI abbia acquistato per successione ereditaria una quota di un



immobile sito in Monzuno (BO), rivenduto in data 13.05.2015 – con rogito del Notaio Moruzzi Chiara – per un valore, in quanto imputabile unicamente alla suddetta quota di pertinenza del ricorrente, ;

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito O.C.C. confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze sostanzialmente "incolpevoli" sotto il profilo economico, nonché legate alle condizioni personali del SIMONETTI, che ha dovuto – tra l'altro – far fronte alle obbligazioni mutuarie originariamente onorate dal fratello prematuramente scomparso.**

In definitiva, non emerge la prova **di una condotta qualificabile come "manifestamente negligente nell'aver assunto le obbligazioni",** né si tratta di **"debiti seriali"** e tanto meno essi risultano **contratti "per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate",** così come **nulla dimostra che il SIMONETTI abbia mai "dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio";**

3) CHE infine – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare come **"completa ed attendibile"** la documentazione a corredo della domanda in esame, così da consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa l'andamento economico e la situazione patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l'inventario dei relativi beni, fornito dall'odierno ricorrente al momento di promuovere la presente iniziativa.



4) Che la sicura insufficienza del valore dei beni destinati a soddisfare il ceto creditorio – costituiti, come ampiamente illustrato nel precedente punto **1/D)*, **dall’immobile di proprietà del ricorrente** (attualmente abitato dallo stesso), **dalla quota di 1/3 dell’abitazione di cui il ricorrente è comproprietario con il fratello e il padre, dal surplus del reddito percepito dal SIMONETTI rispetto a quanto preventivato necessario al sostenimento proprio e del rispettivo nucleo familiare** (intorno a complessivi Euro **300** mensili, come precedentemente determinato), **oltre ad Euro **2.000** quale valore commerciale dell’autovettura attualmente utilizzata dal ricorrente** – che si rapportano invece ad un passivo totale di **oltre Euro **230.000,00**** non può essere ignorata; tuttavia questo pur pacifico elemento negativo non vale di per sé a rendere inammissibile l’istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del soggetto “sovraindebitato” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, occorre sottolineare che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi al debitore una mera possibilità** (almeno *de jure condito*) **di ottenere, all’esito delle operazioni, un’eventuale “riabilitazione economica” definitiva** .

5) Che, anche nel nostro caso, **non mancherebbe comunque un’utilità nella nomina del Liquidatore**, poiché – ancora sulla falsariga della procedura fallimentare, seppure in termini più sommari – **allo stesso viene demandato non solo il compito di provvedere al recupero dell’eventuale attivo supplementare che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche quello**



di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto; si ricordi peraltro, sulla scorta del principio sancito *ex art.14/quarter* Lg. 3/2012, che **ogniqualevolta gli “accordi” ed i “piani del consumatore” non si realizzino positivamente** – per annullamento, cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, mancato pagamento entro gg.90 dalla scadenza prevista in favore della P.A. e degli Enti Previdenziali, la risoluzione dell’accordo o la sua revoca, ecc. – **è pur sempre consentito “convertire” gli stessi nella “procedura di liquidazione”,** su istanza del debitore o dei creditori: ne consegue che anche la “liquidazione” può essere proposta *ab origine* in presenza di un modesto compendio mobiliare ed immobiliare, trattandosi di soluzione che vale da *extrema ratio* – compatibile con l’ipotesi di un esito sfavorevole degli altri due istituti, addirittura anche per fatti imputabili al debitore – mentre in alternativa si dovrebbe persino escludere la legittimazione a chiedere la “liquidazione” malgrado la sottostante condotta “diligente” tenuta dal soggetto stesso, viceversa consentendogliela ogniqualvolta essa derivi dalla conversione di una procedura diversa (“accordo” o “piano”), a prescindere dal comportamento colposo o doloso di quel medesimo debitore .

6) Che va dunque constatato come il Legislatore abbia deciso, ancora una volta secondo lo schema già accolto per l’istituto fallimentare, di scindere i profili di ammissibilità della procedura rispetto a quelli di fondatezza del diritto ad ottenere la successiva “esdebitazione”; lo scrivente, alla luce dell’art.14/*ter* co.3° Lg. 3/2012, (in particolare, ivi sub lett. *a, b, d, e*) – pur consapevole di autorevoli voci in senso opposto – reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell’ambito della “relazione particolareggiata” affidata all’OCC,** per sottoporle poi al vaglio del Giudice, **implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza”** (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/*terdecies*



Lg. cit.) dev'essere presa in considerazione in questa sede, quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”, in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di atti in frode delle ragioni creditorie .

7) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, **non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio** – periodo alla cui durata l'odierno ricorrente non sembra comunque derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/*quinquies* co.ult. e 14/*undecies* Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta pure decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni del Debitore medesimo.

8) Che, invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona della dott.ssa CRISTINA CASELLA (iscritta in Bologna all'Ordine dei Commercialisti al n. 1547/A): ciò in quanto è il medesimo richiedente ad averlo indicato, trattandosi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per “sovraindebitamento”, qui promossa dall'odierno ricorrente .



9) Che, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto *ex art.14/quinquies* Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal richiedente. Nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato sia il riscontro dei beni destinati a costituire la “massa attiva”, sia la verifica del requisito – pure da riconoscere necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque positivo – afferente la “diligenza” in capo al debitore, sottostante all'insorgere delle obbligazioni, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapacienza: sotto il primo aspetto, valga il richiamo alle considerazioni sopra formulate al capo n.3); sotto il secondo profilo, si rimanda a quanto indicato nel capo n. 2);

P. Q. M.

Nel procedimento **n. 2390/2020 R.G. Vol. (Sovr.)** – pronunciando ai sensi degli artt.14/*quinquies* co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così provvede :

I) Dichiaro AMMISSIBILE il programma di liquidazione *ex art.14/ter* Lg. 3/2012, presentato da **SIMONETTI JURI**, con l'ausilio della dott.ssa CRISTINA CASELLA (avente studio in Bologna, via Massimo D'Azeglio n.58) quale Gestore della Crisi designato dall'adito Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC ;

II) Rilevata la competenza dell'adito Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla Lg. 3/2012;



IV) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione dei beni del suddetto debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto Gestore O.C.C., contenente tutte le indicazioni stabilite dall'art.14/*ter* co. 3° Lg. 3/2012;

V) Rilevata l'avvenuta produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che il professionista Gestore – con la sua relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta ;

VII) Rilevato che non risulta che il debitore, durante gli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/*quinquies* Lg. 3/2012 - **DICHIARA APERTA** la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **SIMONETTI JURI (c.f. SMN JRU 78S04 A944F)**;

IX) Nomina Liquidatore – ai sensi dell'art. 14/*quinquies* co.2° Lg. 3/2012 – la dott.ssa CRISTINA CASELLA (sopra menzionata), riguardo il patrimonio mobiliare ed immobiliare del suddetto debitore, attualmente composto secondo quanto sopra precisato (al capo *I) D) di cui alla premessa), con l'eventuale integrazione *ex lege* entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012 ;

X) Dichiaro che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio – prevede: *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiaro **sospesi gli interessi**, *ex art.14/ter* co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi



definitivo, ai sensi dell'art.14/*novies* co. ult. Lg. 3/2012 – **NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive**; altrettanto, **NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore** .

XII) Dichiaro che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto **non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione**, ai sensi dell'art.14/*duodecies*, co.1°, Lg. 3/2012, **con sospensione sia delle esecuzioni pendenti e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso** .

XIII) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/*ter*, co. 6°, Lg. 3/2012, **non sono compresi nella liquidazione: *a)** i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato in premessa al capo *I) D) c), nonché con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio; ***b)** i beni mobili, immobili e le disponibilità di cui al capo 1) D) lettera ***d)**;

XIV) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/*quinquies*, co.3°, Lg. 3/2012 .

XV) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/*quinquies*, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo .

XVI) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .



XVII) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore .

XVIII) Nomina quale Giudice della presente Procedura (n. 2390/2020 R.G. Vol. - Sovr.), ai fini delle attività rese necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 24 Luglio 2020.

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini

